



Ministero della Salute

Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione
Direzione Generale della Sanità animale e del farmaco veterinario

VISTO l'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 178/2002;

VISTI gli articoli da 18 a 22 del Regolamento (CE) n. 882/2004;

VISTO il decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 80;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto Legislativo n. 190 del 5 aprile 2006 recante: "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare";

VISTO il d.m. 1° aprile 2010, recante delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato, on. Francesca Martini (reg. alla Corte dei conti il 16 aprile 2010 e pubbl. nella G.U. Serie Generale n. 100 del 30 aprile 2010);

CONSIDERATA la grave situazione di rischio per possibili contaminazioni da radionuclidi dovute ai danni subiti da alcuni reattori di centrali nucleari in conseguenza del terremoto e del maremoto che ha colpito vaste aree del Giappone l'11 marzo 2011;

CONSIDERATO che non sono attualmente disponibili sufficienti informazioni in merito all'estensione della contaminazione da radionuclidi negli alimenti di origine animale e non animale;

CONSIDERATE le indicazioni della Commissione europea relative ai controlli da effettuarsi;

CONSIDERATA la necessità di adottare, per il principio di precauzione, un provvedimento a tutela della salute pubblica, in attesa che a livello comunitario vengano emanati eventuali specifici provvedimenti o che le competenti autorità giapponesi forniscano maggiori informazioni;

PREMESSO

- che le importazioni dal Giappone di alimenti origine animale sono limitate a poche categorie merceologiche costituite in particolare da prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rappresentano tuttavia una percentuale minima rispetto al totale delle importazioni da Paesi terzi, e che analoghe percentuali riguardano gli alimenti di origine vegetale rappresentati soprattutto da preparazioni alimentari e non da prodotti freschi;

- che attualmente non sono disponibili sufficienti informazioni in merito all'estensione e al livello della contaminazione;

- che in attuazione del principio di precauzione, in attesa che a livello comunitario vengano emanati eventuali specifici provvedimenti e che le Autorità giapponesi forniscano maggiori informazioni, è necessario prevedere un rafforzamento dei controlli in frontiera sui prodotti alimentari di origine animale e non animale, provenienti dal Giappone;

SI DISPONE

1. I Posti di Ispezione Frontaliera (PIF) e gli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera (USMAF):
 - a) procedono al controllo per la ricerca di radionuclidi nel caso di alimenti di origine animale e non animale prodotti o confezionati dopo l'11 marzo 2011: la partita è sottoposta a blocco ufficiale sino ad acquisizione della certificazione analitica attestante l'esito favorevole del controllo;
 - b) consentono, a seguito di esito favorevole dei controlli previsti dalle pertinenti disposizioni, l'importazione di alimenti di origine animale e non animale per i quali è possibile comprovare, con certificazione o altra documentazione, che sono stati prodotti o confezionati in data antecedente all'11 marzo 2011.
2. I campioni sono inviati ai laboratori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata – Sede centrale di Foggia e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana – Sede centrale di Roma, direttamente o tramite gli IL.ZZ.SS territorialmente competenti.
3. Al fine di aggiornare e meglio indirizzare la presente disposizione, i PIF e gli USMAF forniscono settimanalmente alle competenti Direzioni Generali del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti i dati analitici sui controlli effettuati. Le menzionate direzioni generali provvederanno a diramare agli uffici PIF e USMAF le necessarie Istruzioni operative in dipendenza di eventuali aggiornamenti da parte delle competenti autorità comunitarie.
4. Ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (CE) 882/2004, i costi e le spese derivanti dall'attività di controllo sono a totale carico dell'importatore.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Commissione Europea e alle Autorità del Giappone.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

On. le Francesca MARTINI

Francesca Martini